

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno..... del mese di....., in
.....presso davanti a me , Segretario Generale
della Provincia di Brescia sono convenuti:

- La Banca , con sede in, via n. , con capitale sociale di Euro,00
interamente versato, con il numero di iscrizione nel Registro delle imprese di ed il codice fiscale
....., rappresentata dal Sig.....nato a.....
il....., domiciliato per la carica presso la banca infra citata, che interviene a questo atto nella
sua qualità di, a ciò debitamente autorizzato per delega conferitagli
..... con atto Notaio in data, rep., racc.,
registrato a il al n.;
- La Provincia di Brescia, C.F. 80008750178 di che in seguito sarà
indicato anche come Ente, rappresentato dal Dott. , nato a..... il.....
..... e domiciliato ache interviene a questo atto nella sua qualità
di, a quanto appresso autorizzato con decreto
....., divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Dette parti, delle cui capacità e identità personali io Segretario Generale sono certo.

PREMESSO

- che l'Ente con deliberazione del Consiglio Provinciale n. del ha approvato il
Bilancio e tutti i suoi allegati ed il ricorso al finanziamento mediante operazione di mutuo per
l'acquisto di immobile da adibire a magazzino provinciale per euro 5.235.000,00 da garantirsi con
delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 206 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- che con determinazione n. del dirigente del Settore Servizi Finanziari assunta in data , è
stato approvato lo schema del presente contratto di mutuo;
- il perfezionamento del presente contratto non contrasta con l'art. 249 del Decreto legislativo 18
agosto 2000 n°267;
- l'Ente ha approvato il rendiconto del penultimo anno precedente l'esercizio in corso;
- l'Ente ha deliberato il bilancio preventivo triennale, nel quale è previsto il ricorso alla fonte di
finanziamento di cui al presente contratto ed è garantita la previsione della copertura finanziaria dei
connessi oneri;
- con la contrazione del presente mutuo, l'Ente, agisce nel rispetto dei limiti quantitativi di
indebitamento previsti dall'art. 204, comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- le somme rivenienti dall'operazione di mutuo non sono sottoposte al regime di tesoreria unica;

tutto ciò premesso tra la Banca e l'Ente , nelle persone dei costituiti rappresentanti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1.

La “Banca” concede a titolo di mutuo alla Provincia di Brescia
che accetta, la somma di €.= (.....00), occorrente per, senza alcuna

ingerenza né responsabilità della Banca mutuante in ordine al concreto utilizzo delle somme mutate per le finalità sopraindicate.

La Banca mutuante - ai sensi delle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 15 del 28 febbraio 2007 e n. 2276 del 24 maggio 2010 - si impegna a comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla data odierna (data di stipula), al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all'Istat e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento della presente operazione finanziaria, con indicazione delle informazioni di cui al prospetto allegato alla citata Circolare n. 2276/2010, tenuto conto della tipologia dell'operazione finanziaria perfezionata.”

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L. 136/2010 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le Parti dichiarano che:

- a) il Codice Identificativo di Gara (CIG) corrispondente al presente contratto è il n. e dovrà essere riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati da entrambe le Parti;
- b) tutti i pagamenti che il debitore dovrà effettuare in dipendenza del presente contratto di mutuo potranno essere eseguiti mediante accredito sul conto corrente bancario n. intestato all'Istituto mutuante (ABI CAB - IBAN:); l'Istituto mutuante dichiara che detto conto è da intendersi conto corrente dedicato, in via non esclusiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della citata L. 136/2010.

ART. 2

L'ammortamento del presente mutuo decorre dal 01/01/2022

L'erogazione dell'intero importo mutuato, al netto delle erogazioni eventualmente effettuate nel periodo di pre-ammortamento, avrà luogo sul conto corrente di tesoreria provinciale n. IBAN Intestato all'Ente mutuatario presso il Tesoriere Provinciale in corrispondenza della data di inizio dell'ammortamento o, qualora quest'ultima cada in un giorno festivo, il giorno lavorativo immediatamente successivo. L'erogazione sarà effettuata solo a condizione che entro il secondo giorno lavorativo precedente la data di inizio ammortamento siano pervenute alla Banca copia autentica in forma esecutiva del presente contratto e copia della delegazione di pagamento di cui al punto a) dell'art. 5, notificata al Tesoriere Provinciale e munita della relata di notifica in originale.

Su richiesta dell'Ente mutuatario inoltrata a mezzo PEC alla banca mutuante all'indirizzo indicato all'art.11, l'importo del mutuo potrà essere erogato durante il periodo di pre-ammortamento in una o più soluzioni e versato, entro 5 giorni lavorativi dalla data di ciascuna richiesta, sul medesimo conto corrente di tesoreria provinciale, a condizione che sia pervenuta alla Banca la documentazione di cui sopra (copia autentica in forma esecutiva del presente contratto e delegazione di pagamento munita di relata di notifica in originale) entro il secondo giorno lavorativo precedente la data di richiesta.

Le somme erogate sul conto corrente di tesoreria provinciale saranno prelevate dall'Ente mutuatario in relazione alle effettive necessità con le modalità di cui all'art. 204, comma 3, del Decreto Legislativo 267/00. L'Ente mutuatario utilizzerà il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa; ai relativi titoli di spesa potrà essere data esecuzione dal Tesoriere solo se corredati di una dichiarazione dell'Ente medesimo attestante il rispetto delle predette modalità di utilizzo.

Le quietanze rilasciate dal Tesoriere dell'Ente costituiranno piena prova dell'avvenuta consegna delle somme.

La Provincia di Brescia riconosce comunque che le evidenze contabili, elettroniche ed amministrative della Banca mutuante sono idonee, a tutti gli effetti, a comprovare le erogazioni effettuate a valere sul mutuo e le date delle stesse.

ART. 3

Il mutuo sarà ammortizzato dall'Ente mutuatario in 30 anni con decorrenza 01/01/2022, così come previsto dall'art. 204 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modificazioni, mediante n. 60 rate semestrali a quota costante, da versarsi alle date del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno a cominciare dal 30/06/2022 e con termine al 30/06/2051 incluso, come meglio precisato nel piano di ammortamento comprensivo di capitale ed interessi che, debitamente sottoscritto dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera “..” per farne parte integrante e sostanziale.

L'Ente mutuatario corrisponderà sul debito residuo, alle medesime suindicate scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, interessi di ammortamento ad un tasso di interesse variabile pari all'Euribor 6 mesi rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interesse alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate, maggiorato dello spread di ... offerto in sede di gara.

Gli interessi di ammortamento saranno calcolati su base act/360 .

Le parti convengono che tutti i pagamenti dovuti alla Banca in dipendenza del presente contratto dovranno essere eseguiti secondo le modalità indicate all'art. 2.

ART. 4

Saranno dovuti dall'Ente mutuatario alla Banca mutuante interessi di preammortamento calcolati al medesimo tasso applicato nel periodo di ammortamento, come precisato nell'art. 3. Anche gli interessi di preammortamento saranno calcolati sulla base act/360.

Ai sensi dell'art. 204, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000, gli interessi di preammortamento dovranno essere corrisposti dall'Ente mutuatario alla scadenze della prima rata di ammortamento del mutuoin conformità a quanto comunicato dalla Banca all'Ente mutuatario medesimo e al Tesoriere Provinciale.

ART. 5

Il pagamento delle somme necessarie al servizio del mutuo viene garantito dall'Ente mutuatario mediante

delegazione di pagamento - da redigersi in conformità del modello che debitamente sottoscritto dalle parti si allega al presente contratto sotto la lettera “..” per farne parte integrante e sostanziale - a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio provinciale.

In relazione a tale garanzia, l'Ente mutuatario assume i seguenti obblighi:

a) di vincolare e delegare, pro solvendo e non pro soluto a favore della Banca mutuante, per tutta la durata del mutuo, a valere sulle suddette entrate e, all'occorrenza, sull'eventuale quota disponibile dell'anticipazione di tesoreria, il pagamento delle somme necessarie ad assicurare il servizio del mutuo e corrispondenti a n. quote di importo complessivo pari alla somma delle rate con inizio dal e con termine al Come risulta dal piano dei pagamenti di cui all'allegato “..” richiamato nell'art 3

b) di notificare - ai sensi dell'art. 206 del Decreto Legislativo 267/00 - al Tesoriere Provinciale, immediatamente dopo la stipulazione del contratto di mutuo il conseguente atto di delega non soggetto ad accettazione.

In virtù dell'atto di delega notificatogli, il Tesoriere Provinciale, ai sensi dell'art. 220 del Decreto Legislativo 267/00, è tenuto ad accantonare, anche a valere sull'eventuale quota disponibile dell'anticipazione di tesoreria, e versare gli importi di volta in volta dovuti per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo a favore della Banca mutuante, alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennità di mora di cui al successivo art. 7 in caso di ritardato pagamento;

c) di iscrivere quanto dovuto per il servizio del mutuo nella parte passiva del proprio bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo stesso.

Resta, inoltre, espressamente inteso che, qualora il Tesoriere Provinciale non effettuasse gli integrali pagamenti alle scadenze stabilite, dovrà provvedervi direttamente ed immediatamente l'Ente mutuuario, senza necessità di alcun atto di costituzione in mora da parte della Banca mutuante;

d) di inserire, in ogni contratto di Tesoreria che sarà stipulato entro il periodo di preammortamento e di ammortamento del mutuo, l'obbligo per il Tesoriere Provinciale di effettuare alle prescritte scadenze i versamenti di cui al precedente punto a);

e) di trasmettere alla Banca mutuante, in caso di sostituzione del Tesoriere Provinciale, entro 30 gg. della data di stipula della nuova convenzione di tesoreria, una copia conforme all'originale della suddetta convenzione nonché la nuova delegazione di pagamento munita della relata di notifica in originale al nuovo Tesoriere. In mancanza, la Banca mutuante avrà facoltà di ritenere risolto di pieno diritto il presente contratto;

ART. 6

Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, a qualunque causa dovuto, compresa quella di forza maggiore, delle somme dovute per il servizio del mutuo, di cui agli artt. 3 e 4, alle scadenze ivi stabilite, saranno dovuti dal Tesoriere Provinciale alla Banca mutuante, dalla data di scadenza fino alla data dell'effettivo pagamento, oltre alle somme insolute, anche gli interessi di mora.

Il tasso nominale annuo di tali interessi, calcolati per il numero effettivo di giorni divisore giorni effettivi, sarà pari al tasso per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato sul circuito Reuters alla pagina ECB01 ovvero su "Il Sole 24 Ore" via via vigente durante la mora aumentato di due punti percentuali, con il limite minimo del tasso contrattuale ed il limite massimo del tasso soglia relativo agli interessi di mora pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge n.108/96.

Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che, ai sensi della Legge 24.1.1962 n. 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora saranno comunque dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti oltre il primo giorno feriale successivo, dal giorno di scadenza pattuito.

Al pagamento degli interessi di mora è altresì obbligato, in solido con il Tesoriere Provinciale, l'Ente mutuuario.

Nel caso di mancato pagamento anche parziale, a qualunque causa dovuto, compresa quella di forza maggiore, delle somme dovute ai sensi dei precedenti artt. 3 e 4, la Banca si riserva comunque la facoltà di ritenere risolto di pieno diritto il presente contratto.

La Banca mutuante potrà parimenti richiedere la risoluzione del presente contratto a danno dell'Ente mutuuario nel caso di mancato adempimento da parte di esso Ente mutuuario a qualsiasi altro degli obblighi previsti a suo carico dal contratto medesimo, con tutte le conseguenze specificate nel presente articolo.

Costituisce altresì clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la mancata osservazione, in capo alle parti, degli obblighi assunti dalla medesima con il presente Contratto, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 da intendersi qui integralmente richiamata.

ART. 7

E' consentita l'estinzione anticipata, totale o parziale, del presente mutuo – a partire dall'inizio dell'ammortamento del mutuo stesso senza penali alle seguenti condizioni:

1. che l'Ente mutuuario risulti in regola con ogni obbligo dipendente dal contratto;

2. che il pagamento sia eseguito in corrispondenza di una delle scadenze fissate per il pagamento degli interessi nei termini dei precedenti artt. 3 e 4;

3. che la richiesta abbia carattere irrevocabile e sia dato un preavviso a mezzo raccomandata postale all'istituto mutuante di almeno 30 giorni calendariali.

4. L'Ente mutuatario dovrà pagare alla Banca mutuante il capitale e gli interessi maturati sul capitale fino al giorno dell'estinzione.

L'Ente mutuatario non corrisponderà alla Banca alcuna rifusione a titolo di indennizzo e/o penale per l'estinzione anticipata.

L'estinzione anticipata parziale comporterà la riduzione proporzionale dell'importo delle semestralità residue, fermo il numero di esse originariamente pattuito.

ART. 8

Le rate di interessi e/o capitale del mutuo ed ogni somma comunque dovuta alla Banca debbono essere corrisposte al netto di ogni eventuale onere.

L'Ente mutuatario sarà altresì tenuto:

- a rifondere alla Banca tutte le spese che quest'ultima dovesse sostenere per atti giudiziali o per pratiche stragiudiziali per conseguire l'adempimento del presente contratto;
- a presentare, se richiesto, copia dei bilanci approvati dai quali dovranno risultare gli stanziamenti dipendenti dal presente contratto di mutuo.

ART. 9

La Banca mutuante, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dalla normativa vigente

A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso alla Banca mutuante, ai sensi dell'art.17 del D.P.R. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno, per una sua più completa e piena conoscenza.

La Banca mutuante si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Banca mutuante il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 10

Per qualunque controversia, inerente e conseguente al presente contratto, le parti dichiarano la competenza esclusiva del Foro di Brescia.

ART.11

Le parti eleggono domicilio come segue:

- la "Banca" in, presso la propria Sede legale in

in; PEC

- la Provincia di Brescia.....

ART. 12

Ai sensi della richiamata delibera CICR del 4 marzo 2003 e con particolare riferimento all'art. 8 della delibera stessa, concernente il diritto del "cliente" di ottenere, prima della conclusione del

contratto, copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula – al fine di una ponderata valutazione del suo contenuto – l'Ente mutuatario dichiara di essersi avvalso del diritto suddetto.

ART. 13

Le spese di stipulazione del presente atto, nonché tutte le spese di qualsiasi genere, inerenti e conseguenti, comprese quelle per la notifica prevista al punto b) del precedente art. 5, e quelle per una copia in forma esecutiva da consegnarsi alla Banca mutuante e per tutte le altre copie autentiche occorrenti, sono a carico del mutuante.

Agli effetti della registrazione si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 (imposta di registro in misura fissa)